





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Direttiva 96/61/CE e Decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 372.  
*Individuazione e compiti dell'Autorità Competente in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 2 del decreto n° 372/99).*

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità;

VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di individuare il Dipartimento Territorio Ambiente della Regione Marche come "Autorità Competente", ai sensi dell'art.2, punto 8 del D. lgs 372/99;
- di indicare nel Servizio Tutela e Risanamento Ambientale del Dipartimento Territorio e Ambiente il Servizio che provvederà a svolgere ed espletare tutte le funzioni tecnico-amministrative previste dal citato decreto legislativo;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

➤ di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

~~dott. Vito D'Ambrosio~~  
(Dott. Gian Mario Spacca)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

dott. Bruno Brandoni  
Bruno Brandoni

PER VERIFICA E CONTRASSEGNA  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
TERRITORIO E AMBIENTE

ing. Libero Principi

✓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa di riferimento**

- **Direttiva 96/61/CE (IPPC) del 24 settembre 1996** “relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”;
- **decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 372** “attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento”;
- **decreto ministeriale del 23 novembre 2001 (G.U. n° 37 del 13/2/2002)**, recante “dati, formato e modalità della comunicazione di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 372”;
- **legge 1 marzo 2002, n° 39** “estensione delle disposizioni del decreto n° 372/99 anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati”;
- **legge regionale 15 ottobre 2001, n° 20** “norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;

**Motivazione ed esito dell’istruttoria**

Il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 372 che recepisce la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 prevede l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), le cui finalità sono:

- riduzione complessiva ed integrata delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo evitando così di trasferire l’inquinante da un ecosistema ad un altro;
- riduzione della produzione di rifiuti ed uso razionale dell’energia;
- attuazione contemporanea del concetto di sviluppo sostenibile con l’ambiente.

L’art. 2 del decreto legislativo n° 372/99 definisce: “Autorità Competente, la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione d’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”.

A tal fine la Giunta Regionale può avocare a sé l’incarico di Autorità Competente, prevista dal citato art. 2, punto 8 del D. lgs. 372/99 e contemporaneamente individuare nel Servizio Tutela e Risanamento Ambientale il soggetto chiamato a gestire e espletare tutte le funzioni tecnico-amministrative richieste dalla norma in oggetto,

9



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

provvedendo alla raccolta delle istanze, all'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria, all'organizzazione delle Conferenze di Servizio ed all'erogazione dell'atto autorizzativo conclusivo del procedimento.

I compiti dell'Autorità Competente (in seguito chiamata A. C.) sono così definiti:

1. provvedere al rilascio, entro il 30 ottobre del 2004, di tutte le autorizzazioni integrate ambientali e dei relativi provvedimenti agli impianti esistenti e le modifiche degli stessi;
2. stabilire, entro il 30/6/2002 il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Il calendario dovrà essere pubblicato sull'organo ufficiale regionale (BUR);
3. individuare nel Servizio Tutela e Risanamento Ambientale la sede presso la quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti al procedimento, al fine della consultazione del pubblico;
4. attivare la procedura comunicando al gestore la data di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90 che deve concludersi, acquisite le determinazioni delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali, entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda mediante il rilascio di uno specifico atto che contenente le condizioni che garantiscano la conformità dell'impianto ai requisiti del decreto legislativo n°372/99. L'atto autorizzativo deve prevedere le modalità per la protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, nonché la data di adeguamento dell'impianto, che non potrà essere successiva al 30/10/2007, alle prescrizioni contenute nel provvedimento;
5. definire il tipo ed il contenuto della documentazione tecnica da utilizzarsi da parte dei gestori degli impianti interessati;
6. provvedere, ogni 5 anni oppure 8 per attività registrata EMAS (regolamento 1839/93/CEE) al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale dalla data fissata nel primo o nel precedente provvedimento;
7. eventualmente riesaminare il provvedimento di autorizzazione integrata sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 (modifiche agli impianti);
8. provvedere, tramite l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM) ad accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso di inosservanza delle prescrizioni l'A. C. procede secondo la gravità delle infrazioni ad emanare l'atto di diffida specifico;
9. provvedere alla raccolta ed alla trasmissione dei dati come previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 372/89 e dal dm 23/11/2001. Ogni 3 anni la stessa A.C. deve comunicare al ministero dell'Ambiente lo stato di applicazione del presente decreto legislativo.

Il Direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente nella seduta del Comitato di Coordinamento del 5/6/2002, ha esposto la presente proposta al Comitato dei Direttori e ne ha conseguito parere favorevole.

**Pertanto, si propone**

- di individuare il Dipartimento Territorio Ambiente della Regione Marche come "Autorità Competente", ai sensi dell'art.2, punto 8 del D. lgs 372/99;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di indicare nel Servizio Tutela e Risanamento Ambientale del Dipartimento Territorio e Ambiente il Servizio che provvederà a svolgere ed espletare tutte le funzioni tecnico-amministrative previste dal citato decreto legislativo;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
- di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
arch. Antonio Minetti

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Il sottoscritto, visto il documento istruttorio e considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
TERRITORIO ED AMBIENTE

ing. Libero Principi

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. X pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
dott. Bruno Brandoni